TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SCIACCA

IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. FILIPPO BARBA, IN DATA DEL 01/03/2022, HA EMESSO LA PRESENTE

SENTENZA

nel procedimento portante il n. 986/2018 del ruolo generale affari civili e contenziosi vertente tra:

F.A., NATA A S. (A.), IL (...), C.F.: (...)

Rappresentato e difeso: dall'Avv. …

PARTE ATTRICE

CONTRO

C.L., NATA A S. (A.), IL (...), C.F.: (...)

A.A., NATO A S. (A.), IL (...), C.F.: (...)

Rappresentati e difesi: dall'Avv. …

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: Altri contratti atipici

Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato, F.A. conveniva in giudizio C.L. e A.A. per ivi sentir ritenere e dichiarare la risoluzione del contratto verbale concluso contestualmente all'acquisto dell'autovettura FIAT PANDA, tg. (...), per inadempimento degli stessi; condannare gli stessi alla

restituzione della somma di € 12.200,00 o, in subordine, alla restituzione della medesima autovettura con trascrizione del relativo passaggio di proprietà presso il competente PRA.

A sostegno delle spiegate domande, l'attrice rappresentava che in data 22.06.2017, con proprio denaro, veniva acquistata l'autovettura FIAT PANDA, tg. (...), in conseguenza dell'accordo verbale che la stessa venisse utilizzata dai convenuti per il trasporto vita natural durante della propria sorella F.G..

Dopo soli tre mesi circa, i convenuti non adempivano più all'obbligazione assunta ed interrompevano qualsiasi rapporto con la F.G., ragion per cui venivano diffidati a restituire le somme utilizzate per l'acquisto dell'autovettura.

Costituitisi in giudizio, i convenuti C.L. e A.A. rappresentavano che in data 01.06.2017, la prima, veniva chiamata dall'attrice per l'assistenza in favore della propria sorella F.G. e, stante le difficoltà del caso, veniva coinvolto anche il convenuto A.A..

A titolo remunerativo, le parti si accordavano per i lascito futuro, mediante testamento pubblico, dell'asse ereditario della F.G..

In relazione all'autovettura, poi, evidenziavano la non necessità dell'acquisto della stessa poiché ambedue già proprietari di altri due veicoli e, quindi, l'acquisto della FIAT PANDA, tg. (...), era da identificarsi quale mera donazione indiretta, a nulla rilevando che di lì a poco il rapporto di assistenza si interrompeva.

C. i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c., il procedimento veniva istruito per il tramite delle prove documentali ed orali addotte dalle parti e, all'esito, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 07.09.2021, ove veniva posto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Motivi della decisione

L'individuazione giuridica della natura dell'atto di acquisto dell'autovettura FIAT PANDA, tg. (...), pagata con denaro dall'attrice F.A., ed intestata alla convenuta C.L., rientra inequivocabilmente nella donazione.

Donazione che è il contratto con il quale una parte, per spirito di liberalità, arricchisce l'altra parte disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo un'obbligazione.

Dal genere donazione, la cui modalità di stipula necessita ad substantiam la forma scritta per atto pubblico, derivano le donazioni specifiche: quella rimuneratoria ex art. 770 cod. civ.; le donazioni di modico valore ex art. 783 cod. civ.; le donazioni in favore di nascituri (art. 784 cod. civ.) e quelle in riguardo di matrimonio (art. 785 cod. civ.). Deriva, altresì, la donazione modale di cui all'art. 793 cod. civ., ed infine quella definita dalla giurisprudenza quale "donazione indiretta", cioè l'acquisto di un bene da parte del donatario il cui prezzo, in tutto o in parte, è stato pagato con denaro proprio - erogato direttamente al venditore ovvero consegnato al donatario - del soggetto donante.

La disciplina della donazione, pertanto, seppur univoca e generalizzata, varia in relazione alla tipologia di donazione effettuata.

Ecco che, quindi, anche nel caso oggi all'attenzione di questo Tribunale, appare necessario individuare la tipologia specifica della donazione, dei termini e dei limiti della prestazione a carico dell'una o dell'altra parte.

Indiscutibile il fatto che nel caso specifico, ci si trovi innanzi ad una "donazione indiretta", per come prospettato ed eccepito da parte convenuta, che diversamente dalla "donazione diretta" non soggiace affatto alla sussistenza obbligatoria della forma scritta per atto pubblico.

E' infatti insegnamento della Suprema Corte quello per cui: "Per la validità delle donazioni indirette, cioè di quelle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall'art. 782 cod. civ., non è richiesta la formadell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809 cod. civ., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 cod. civ., non richiama l'art. 782 cod. civ., che prescrive l'atto pubblico per la donazione"(Cass. n.14197/2013).

Tale donazione, però, non esclude affatto che la stessa possa essere gravata di un onere per come previsto dall'art. 793 cod. civ. che è negozio giuridico diverso da quello identificato quale contratto di vitalizio assistenziale o vitalizio improprio, caratterizzato dall'alea quale elemento necessario costituita dall'incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del beneficiario ed il conseguente valore della prestazione a carico del donatario.

La donazione modale, infatti, prevede la sussistenza di uno specifico onere cui il donatario è tenuto ad adempiere nei limiti del valore del medesimo bene donato.

Donazione modale che, come detto, non esclude affatto la sua previsione nell'alveo delle donazioni indirette.

"In tema di attribuzioni patrimoniali a titolo gratuito, lo spirito di liberalità e perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficato, se tale peso non assume carattere di corrispettivo, ma costituisce, invece, una modalità del beneficio, ossia una mera limitazione del beneficio mediante riduzione del valore attribuito al destinatario della liberalità"(Cass. n.748/1972).

A prescindere, pertanto, dalla sua identificazione specifica (donazione diretta o indiretta) il quella modale di cui all'art. 793 cod. civ. il donatario non è tenuto a fornire la propria prestazione allorché la stessa abbia superato il valore della donazione ricevuta.

Di contro, va stigmatizzato, ove necessario, che è specifico onere gravante sul donante/attore fornire la prova della misura complessiva della prestazione dovuta dal donatario. Ciò, per come sancito dalla Suprema Corte allorché ha statuito: "In caso di donazione gravata da un onere modale che si concreti in una prestazione vitalizia di assistenza in favore del donante, spetta a costui, se agisca perl'adempimento dell'onere, provare la misura complessiva della prestazione dovuta dal donatario, contenuta, ai sensi dell'art. 793, comma 2, c.c., nei limiti del valore del bene donato; il donatario può limitarsi a sostenere di avere già esattamente adempiuto l'onere, in quanto l'assistenza

prestata superava il valore del bene ricevuto in donazione"(Cassazione civile, sez. II, 26/01/2000, n. 865).

Orbene, nel caso di specie, sono emersi tutti gli elementi necessari alla identificazione del negozio giuridico concluso tra l'attrice ed i convenuti, quale donazione indiretta modale.

E' infatti emerso che l'autovettura FIAT PANDA, tg. (...), quale "regalo" (circostanza inequivoca per come confermato sia dalle parti che dai testimoni escussi), è stata acquistata con denaro proprio dell'attrice per complessivi € 12.200,00. Importo questo costituente il limite della prestazione dovuta dal beneficato che, non avendo affatto contestato il rapporto di assistenza con la F.G. - sorella dell'attrice, non può affatto trincerarsi, al fine di paralizzare il diritto e le domande spiegate dall'attrice, dietro la mera circostanza della non necessarietà dell'acquisto dell'autovettura, giacché proprietari rispettivamente di altri due veicoli.

E' parimenti emerso che solo dopo circa tre mesi dall'acquisto dell'autovettura predetta, il rapporto di assistenza in favore della F.G., sorella dell'attrice F.A., da parte di ambedue i convenuti C.L. e A.A., si è interrotto e gli stessi, quindi, non hanno adempiuto all'onere imposto alla donazione indiretta ricevuta.

In tale frangente, in caso e nell'ipotesi di donazione modale (diretta o indiretta che sia) i donatari risultano gravati dell'onere posto a loro carico di provare la sussistenza di una causa esimente dell'imputabilità dell'inadempimento per l'intero periodo di sussistenza in vita del beneficiario.

Sul punto, la Suprema Corte è granitica nello statuire che "Nel giudizio di risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere è il donatario-debitore che deve provare la causa non imputabile dell'inadempimento, mentre il donante-creditore è tenuto unicamente ad allegare ed indicare l'inadempimento deldonatario. Nel caso di onere di assistere moralmente e materialmente il donante, l'allontanamento dalla casa di quest'ultimo non determina di per sé una causa non imputabile ai fini dell'accertamento della impossibilità della prestazione che estingue l'obbligazione, occorrendo anche la prova della diligenza impiegata in concreto per evitare che sorgesse l'ostacolo all'adempimento"(Cassazione civile, sez. VI, 17/09/2013, n. 21208).

Nel caso di specie, indubbiamente, sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda principale spiegata dall'attrice in ordine all'inadempimento da parte dei convenuti all'onere sugli stessi gravanti in forza della donazione ricevuta.

L'attrice, infatti, ha fornito prova dell'avvenuta donazione modale in favore dei beneficati e l'onere sugli stessi gravanti; i convenuti, genericamente, hanno eccepito solamente la superfluità dell'acquisto della nuova autovettura al fine del trasporto della F.G., ma non hanno fornito alcuna prova in ordine all'adempimento dell'onere sugli stessi gravanti ovvero che il valore della loro prestazione avesse già superato il valore della donazione medesima.

Valore che, stante la brevità del tempo intercorso tra l'acquisto dell'autovettura e l'inadempimento posto in essere dai convenuti, non è stato sicuramente superato. Anzi, seppur equitativamente ex art. 1226 cod. civ., può con certezza affermarsi che a fronte di una donazione del valore di € 12.200,00, i beneficati hanno adempiuto all'onere sugli stessi gravanti per un valore non superiore ad € 2.200,00.

Inevitabile, allora, appare il dovere degli stessi di restituire il residuo valore del bene ricevuto con donazione modale pari ad € 10.000,00.

Stante, pertanto, tutti i presupposti di fatto e di diritto, non può non accogliersi la domanda di risoluzione della donazione indiretta modale, per come spiegata dall'attrice, per inadempimento imputabile ai convenuti.

Non può trovare accoglimento, poi, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto A.A. poiché lo stesso, per espressa ammissione confessoria fatta in seno alla comparsa di costituzione e risposta, aveva parimenti assunto l'obbligazione di assistere la F.G., sorella dell'attrice, e parimenti ha interrotto tale assistenza dopo solo circa tre mesi dall'acquisto dell'autovettura oggetto della donazione.

Alla soccombenza segue anche quella alle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.831,00, di cui € 331,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per lege.

P.Q.M.

il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

- Dichiara la risoluzione, per inadempimento imputabile ai convenuti C.L. e A.A., della donazione indiretta modale conclusa tra le parti, avente ad oggetto l'acquisto dell'autovettura FIAT PANDA, tg. (...) al fine del trasporto della F.G., sorella dell'attrice F.A.;

- Condanna i convenuti C.L. e A.A., in solido tra loro, alla restituzione del residuo valore del bene donato pari ad €10.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;

- Condanna i convenuti C.L. e A.A., in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.831,00, di cui € 331,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per lege.

Conclusione

Così deciso in Sciacca il 1 marzo 2022.

Depositata in Cancelleria il 1 marzo 2022.